

# Si è aperta la caccia ai fannulloni ?

Convegno Ce.C.A.P.

Università Cattolica di Piacenza

8 luglio 2008

# I termini del procedimento

- 20 gg per la contestazione
  - dalla conoscenza del fatto
  - dalla conoscenza da parte dell'ufficio competente
- Da quel momento 120 gg. per la chiusura del procedimento

# Fasi del procedimento

- Costituzione dell'Ufficio disciplinare
- Affissione del codice disciplinare
  - minimo etico
- Contestazione
  - Analitica
  - Immodificabile
  - Anticipare il minimo e il massimo applicabile
- responsabile del procedimento

# Difesa del lavoratore

- Almeno 5 gg a difesa
- Accesso agli atti
- Scritta o orale
  
- Replica dell'amministrazione con la quale si comunica la sanzione

# sanzione

- Principio di proporzionalità
  - rispetto delle previsioni del ccnl (codice disciplinare)
  - irrilevanza del codice etico
- Recidiva
  - contestazione della recidiva

# garanzie

- entro 30 gg. dal ricevimento, la sanzione può essere ridotta, ma, in tal caso, la sanzione stessa non è più suscettibile di impugnazione (art. 55, co. 6 del d. lgs. n. 165/2001)
- impugnare la presente sanzione entro il termine di 20 gg. dalla applicazione, ricorrendo al collegio arbitrale di cui all'art. 55 d. lgs. n. 165/2001 ovvero chiedendo l'arbitrato ai sensi del CCN Quadro del 23 gennaio 2001
- impugnare avanti all'Autorità Giudiziaria, dovrà preventivamente esperire tentativo di conciliazione presso il Collegio di Conciliazione della Direzione Provinciale del Lavoro competente.
- responsabile del procedimento

# Tentativo di conciliazione

- Richiesta del lavoratore
  - domande
  - nomina del proprio rappresentante
- Entro 30 gg, osservazioni scritte della PA
  - Deposito documenti
  - nomina del proprio rappresentante
- 90 gg. la domanda diviene procedibile
- Non c'è resp. amm. se si concilia

# Giudizio avanti l'AGO

- Ricorso al Tribunale
- 10 gg prima dell'udienza: costituzione della PA
- Alla prima udienza: ulteriore tentativo di conciliazione
- Comparizione personale delle parti

# Giudizio arbitrale

- CCNQ 23.1.2001 rinnovato
  - collegi stabili
  - Giudizio definito con lodo
- Prima fase: conciliativa
  - → l'arbitro formula una proposta
- Seconda fase: un vero e proprio giudizio
- Si chiude entro 60 gg dalla data della prima udienza di trattazione (+30 pror.)

# Tenere a mente che:

- L'onere della prova dei fatti grava sulla PA
- Il giudice può decidere di ridurre la sanzione
- La sanzione può essere applicata anche successivamente
- Decorsi due anni non si fa luogo a recidiva

# Rapporto fra procedimento disciplinare e penale

- Accertamento in sede penale
  - sospensione del procedimento disciplinare sino alla definizione del procedimento penale
  - si può procedere ugualmente in sede disciplinare, senza attendere l'esito del processo ?
- Estinzione del rapporto di lavoro come sanzione accessoria conseguente a condanna penale

# Riattivazione

- Riattivazione del procedimento disciplinare sospeso entro 180 gg dal momento in cui l'Ente ha avuto notizia
- Conclusione entro 120 gg dalla sua riattivazione
- Entro 90 gg. nel caso di sentenza penale irrevocabile di condanna

# Altre ipotesi di riattivazione

- Anche in caso di sentenza di assoluzione si può riattivare il procedimento disciplinare ove emergano comunque fatti che si configurano come violazione delle norme relative agli obblighi del dipendente
- Riammissione in servizio (= reintegra)

# Sospensione cautelare

- In sede disciplinare, sino a 30 gg:
  - non è sanzione, ma vale a consentire l'accertamento dei fatti
  - i giorni vengono eventualmente scomputati dalla sanzione

# Sospensione in caso di procedimento penale

- In caso di procedimento penale:
- In caso di misura restrittiva della libertà personale
- In caso di rinvio a giudizio, per fatti tali da comportare il licenziamento
- Altre ipotesi
  - indennità, pari al 50% della retribuzione